Istanza di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una discarica di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 11 dicembre 2023, n. 1430 - Ciliberti, pres.; Ieva, est. - Comune di Bitonto (BA) (avv. Caputi Jambrenghi) c. Città Metropolitana di Bari (avv. D'Innella) ed a.

Ambiente - Istanza di autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una discarica di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi.

(Omissis)

FATTO

1.- Con *ricorso principale*, depositato come in rito, il Comune di Bitonto (BA) impugnava il verbale conclusivo della Conferenza di servizi del 22 giugno 2022, a cura del responsabile del procedimento della Città metropolitana di Bari, recante la determinazione conclusiva favorevole al rilascio dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale), richiesta della Fer.live s.r.l., per la realizzazione di un bacino di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi nell'agro del Comune di Bitonto (BA), località Colaianni, nonché gravava tutti gli atti istruttori e i pareri rilasciati dagli enti, organi e uffici nel procedimento convocati e intervenuti.
In fatto, il ricorso rammentava come l'AIA *de qua* si ricollegasse ad una vicenda risalente a dieci anni or sono, e che la stessa avesse esaurito qualsivoglia residua efficacia. Più specificamente, in data 18 aprile 2011, Fer Live s.r.l. presentò alla Provincia di Bari un'istanza di VIA per la realizzazione, nel predetto agro di Bitonto, all'interno di una cava dismessa, di una piattaforma integrata comprendete un impianto di recupero di metalli ferrosi e un bacino secondario, cioè una discarca, dedicata allo smaltimento dei medesimi rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi risultati non recuperabili, con recupero di biogas e produzione di energia.
La società ottenne l'autorizzazione paesaggistica *ex* art. 146 del d.lgs. 42/2004, con prescrizioni, con provvedimento del 24 novembre 2011, n. 772, previo parere favorevole della Soprintendenza del 18 novembre 2011, prot. n. 14683. Anche la VIA aveva esito positivo, con determinazione 30 dicembre 2011, n. 858. Tuttavia, l'istanza di AIA fu rigettata dalla Provincia di Bari, con atto 12 aprile 2013, prot. n. 67931, per difetto di conformità alle prescrizioni urbanistico-edilizie. Impugnato con ricorso il diniego, lo stesso veniva rigettato con la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. I, 9 giugno 2016, n. 716; appellata, il gravame è stato rigettato da Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5065. Quest'ultima pronuncia ha chiarito che "*la Provincia non avrebbe mai potuto derogare, ai sensi del citato art. 208, ai divieti di localizzazione dell'impianto e della annessa discarica in area non industriale, ma agricola, previsti dal PRGRS, oltre che la classificazione dell'area come Ambito Territoriale Esteso di tipo C indicata dal PUTT, consentendo la realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero dei metalli da rifiuti con annessa discarica per l'abbancamento di due milioni di mc di rifiuti*", in quanto sfornita del relativo potere di variante, di cui all'art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 (perché mai delegato dalla Regione, come da vigente normativa richiamata dalla nota della Regione Puglia del 9 giugno 2003, prot. n. 5121).
Va precisato che, nelle more del contenzioso pendente, approssimandosi la scadenza della VIA al 30 dicembre 2011, Fer.Live s.r.l. ne aveva chiesto la proroga. La Città metropolitana di Bari, dopo aver rigettato in un primo tempo l'istanza, in seguito ha concesso la proroga (provvedimento del 15 giugno 2017, prot. n. 74329), all'esclusivo fine però di non pregiudicare le aspettative della società, fino alla definizione del pendente appello, avverso la sentenza di primo grado del T.A.R., che aveva confermato la legittimità del diniego di AIA.
Nonostante emerga *per tabulas* l'inutilizzabilità dell'autorizzazione paesaggistica del 24 novembre 2011 e siano trascorsi i cinque anni di validità prescritti, al momento del rilascio, dall'art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, Fer.Live s.r.l., in data 16 novembre 2020, ha presentato nuova domanda di AIA per un progetto di discarica di rifiuti speciali non pericolosi (punto 5.4, all. VIII del d.lgs. n. 152/2006), da collocarsi sempre nello stesso sito, alla Città metropolitana di Bari (ora subentrata alla Provincia), ma con allegazione di una VIA che – assertivamente – sarebbe scaduta di validità e caducata dalla pronuncia del Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5065.
Segnatamente, venivano poste censure di violazione di legge e di eccesso di potere sia relativamente alla corretta applicazione delle norme relative alla fattispecie concreta sia involgenti profili di eccesso di potere per insufficienza motivazionale, istruttoria e travisamento, se non anche pretermissione, della valenza e del contenuto dei pareri acquisiti nel procedimento.
2.- Si costituiva la Città metropolitana di Bari, resistendo.
3.- Si costituiva la società contro-interessata, deducendo la piena legittimità del procedimento.
4.- Indi, a seguito di nota della Città Metropolitana di Bari del 14 ottobre 2022, in riscontro a richiesta formulata dalla Fer.live s.r.l., veniva chiarito che «*il verbale della conferenza dei servizi del 22.6.2022 non autorizza codesta società*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

all'avvio dei lavori di realizzazione di un bacino di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi. Si precisa che l'iter procedimentale si conclude con l'adozione della determinazione dirigenziale relativa all'autorizzazione integrata ambientale»; ciò stante, il Comune di Bitonto (BA) ricorrente rinunciava alla domanda cautelare.
5.- Di seguito, interveniva *ad adiuvandum* il comitato "*Ambiente è vita*", il quale rimarcava come l'area interessata dal progetto sia classificata inclusa dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) nella zona denominata "*La conca di Bari e il sistema radiale delle lame*", interessata sul lato ovest da un corso d'acqua, ovvero il "Torrente Marisabella", per il quale è stato peraltro previsto un vincolo specifico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. *c)*, d.lgs. n. 42 del 2004 e che, con riferimento alle c.d. "lame", l'art. 54 NTA del PPTR escluda l'ammissibilità di qualsiasi intervento che turbi gli equilibri idrogeologici, tra cui la "*realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti*"; venivano inoltre illustrati altri profili ostativi all'intervento.
6.- Interveniva *ad adiuvandum*, altresì, il Comune di Terlizzi (BA) il quale evidenziava la presenza di n. 4 pozzi artesiani, gestiti dalla cooperativa Cooperagri, che eroga acque emunte dalle falde sotterranee per uso pubblico, il posizionamento della cava, da adibirsi a discarica, a circa 3 km dal borgo di Sovereto, nei pressi dell'antica via Appia Traiana, risalente all'epoca romana; veniva inoltre evidenziato che, per le c.d. "lame", l'art. 54 NTA del PPTR prevede diverse misure di salvaguardia ed esclude l'ammissibilità della "*realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti*", nonché la possibilità che la recinzione dell'impianto di discarica possa in alcun modo interferire con l'area tutelata, né possa attraversare la "lama Balice" (oggetto di divieto della Soprintendenza di Bari con parere del 18 novembre 2011); infine venivano obiettati altri profili inerenti la capacità ricettiva della discarica.
7.- Successivamente, con *(primi) motivi aggiunti*, veniva impugnata la sopraggiunta determinazione della Citta Metropolitana di Bari dell'8 novembre 2022, recante l'AIA (autorizzazione integrata ambientale) alla realizzazione del bacino di smaltimento di rifiuti non pericolosi in questione, nonché gravati gli atti istruttori e pareri, come già fatto con il ricorso principale.
In particolare, venivano ripercorsi gli stessi motivi-vizio proposti nel ricorso principale, come meglio scrutinati nella sottostante parte in diritto.
8.- Interveniva *ad adiuvandum* il comitato "Fare verde" onlus ets, il quale contestava la realizzabilità di un bacino di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, per un volume netto di rifiuti abbancabili nell'intero bacino pari a circa 2.100.00 m3 (e per un quantitativo annuo di 180.000 t/annue) nell'agro di Bitonto (BA), all'interno di una cava dismessa, situata in una zona a vocazione esclusivamente agricola, con coltura di pregio, a meno di n. 3 km dal sobborgo di Palombaio, frazione di Bitonto (BA), in vicinanza anche della cittadina di Terlizzi (BA), sottolineando che la nuova AIA autorizzi un progetto diverso, con delle modifiche sostanziali, rispetto a quello per cui fu rilasciata la VIA dalla allora Provincia di Bari dieci anni prima nel 2011, peraltro da ritenersi aver perso efficacia, in quanto "scaduta" nel termine di validità; rimarca inoltre come il d.lgs. 3 settembre 2020, n. 121 ("*Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*") preveda una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti e come, a partire dal 2030, diventi vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti; infine, ribadisce che il parere dell'Autorità del bacino, a chiare lettere, abbia dichiarato che la cava è destinata nel PGRA (Piano di gestione del rischio di alluvione) ad "area di laminazione" delle piene della "Lama Balice" (d.p.c.m. 27 ottobre 2016).
9.- Alla fissata camera di consiglio, per l'adozione di misure cautelari, il ricorso e i motivi aggiunti avverso l'AIA venivano abbinati al merito, stante la complessità delle questioni involte e atteso che il Sindaco della Città metropolitana di Bari aveva richiesto ai competenti uffici tecnici di valutare attentamente quanto documentato dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, in relazione alla non conformità al vigente Piano di gestione rischio alluvioni del sito in località Colaianni individuato dalla Fer.Live s.r.l. per l'impianto della discarica.
10.- Indi, le parti scambiavano memorie e documenti.
11.- Con *(secondi) motivi aggiunti*, veniva gravato l'atto interno della Città metropolitana di Bari (la nota 23 dicembre 2022 prot. n. 99016), con il quale, pur a fronte di sollecitazioni di indirizzo politico-amministrativo, il dirigente *ad interim* firmatario dell'AIA denegava qualsivoglia ulteriore necessità di istruttoria, nonostante il più volte ricordato parere ostativo dell'Autorità di bacino, in ordine alla destinazione a "vasca di laminazione" della "Lama Balice" e della cava in questione.
In dettaglio, l'atto impugnato veniva censurato in quanto viziato da eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto assoluto di proporzionalità, rifiuto di autotutela o quantomeno suppletiva istruttoria, illegittimità derivata da quella che inerisce gli atti impugnati con il ricorso principale e con quello per primi motivi aggiunti.
12.- Interveniva quindi *ad adiuvandum* "Italia nostra", nota associazione a difesa dell'ambiente, la quale sottolineava la portata dirimente dei profili ostativi contenuti nei pareri dell'Autorità di bacino; nel primo del 20 aprile 2022 (in seno alla Conferenza di servizi) è sottolineato: "*Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici […] non sono stati presi in considerazione i moti di filtrazione orizzontali tra il bacino di cava e la vicina Lama Balice, che invece potrebbero interferire […]. Si osserva, quindi, che l'utilizzo di parte della cava in parola come bacino di smaltimento non risulta, allo stato, coerente con il Piano di gestione del rischio alluvioni*"; nel secondo è rimarcato che: "*[…] nelle condizioni attuali, l'intervento proposto non è conforme ai contenuti, alle previsioni e alle programmazioni di cui al piano di gestione*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

rischio alluvioni, relativamente al sito scelto per il bacino di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi […] la richiamata incompatibilità del sito di intervento con il vigente (PGRA) è stata ampiamente circostanziata […]"; indi venivano riportati altri profili ostativi l'intervento.
13.- Depositati ulteriori documenti, memorie e repliche, alla fissata udienza pubblica, la difesa Fer.live s.r.l., deduceva di aver depositato atto della società con la quale la stessa si impegnava a non esercire la discarica prima del rilascio di PAUR, attivato in diverso e separato procedimento, ai fini dell'ampliamento della discarica in parola, dal ché inferiva, come già dedotto in apposito atto defensionale depositato, la sopravvenuta carenza d'interesse da parte del Comune di Bitonto (BA) ricorrente alla coltivazione delle impugnative proposte.
14.- Dopo ampia discussione, tra le parti intervenute, su tutti i profili di ricorso, motivi aggiunti e atti d'intervento, le impugnative venivano introitate in decisione.

DIRITTO

Il ricorso principale è inammissibile. I primi e secondi motivi aggiunti vanno accolti.
1.- In via preliminare, va chiarito che il Comune di Bitonto (BA), quale ente pubblico a fini generali esponenziale della comunità amministrata (*ex* art. 13 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), ha una sicura legittimazione attiva ed interesse ad impugnare gli atti nel momento in cui acquisiscono una concreta portata lesiva, ossia autorizzano attività pregiudizievoli gli interessi pubblici e collettivi della propria comunità, non certo atti propedeutici, la cui probabile futura lesività è inferibile solo come astratta o eventuale e può riguardare semmai il soggetto passivo destinatario dell'atto.
Non coglie nel segno l'argomento dedotto dalla società contro-interessata, circa la carenza d'interesse ad agire in capo al Comune. Persiste infatti l'AIA alla realizzazione ed esercizio di una discarica, ovverosia un "provvedimento di autorizzazione costitutiva" (*ex multis:* TAR Puglia, sez. II, 23 settembre 2021, n. 1387) all'avvio dell'impianto esecutorio ed efficace, la cui circostanza – pur resa nota e documentata nell'odierno processo – della pendenza di un procedimento di PAUR, che è volto a modificare ed ampliare la medesima discarica, già assentita con AIA, ne conferma la valenza propria di provvedimento ampliativo entrato nella sfera giuridica della società contro-interessata, le cui determinazioni soggettive interne e/o manifestate all'esterno, in ordine al termine entro il quale o a partire dal quale intenderebbe dar inizio all'attività autorizzata non assumono rilevanza giuridica o comunque pregnanza al fine del decidere e, peraltro, non possono che essere intese in linea con quanto previsto in ordine al termine di inizio e validità dell'AIA già rilasciata.
Di conseguenza, vanno rigettate le eccezioni in ordine alla carenza iniziale o sopraggiunta di interesse ad agire da parte del Comune di Bitonto (BA).
2.- Con riguardo al *ricorso principale*, ne va predicata l'improcedibilità, alla luce della sopraggiunta AIA. Invero, dirimendo orientamenti oscillanti della giurisprudenza, è stato più recentemente chiarito come il verbale della conferenza di servizi non abbia una valenza immediatamente lesiva (*ex multis*: T.A.R. Lombardia, sez. III, 16 marzo 2020, n. 482; Cons. St., sez. V, 6 novembre 2018, n. 6273), secondo una certa prospettazione è, al più, a impugnazione anticipata facoltativa (così T.A.R. Liguria, sez. I, 13 gennaio 2020, n. 18).
Invero, in generale, il documento rappresentato da un resoconto verbale della Conferenza dei servizi, che riporti l'esito finale della stessa, configura atto endo-procedimentale (ossia interno), con portata preparatoria (nella conferenza istruttoria) e pre-decisoria (nella conferenza decisoria), riguardo alla distinta fase di emanazione del provvedimento autoritativo dell'amministrazione, che è l'unico ad assumere efficacia immediatamente lesiva (ossia esterna).
E, in tal senso, il legislatore (d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127), modificando gli articoli della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilevanti in tema di conferenza di servizi, ha chiarito, all'art. 14-*bis (Conferenza semplificata)*, comma 5, legge n. 241 del 1990, che: *"[…] l'amministrazione procedente adotta […] la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater […]*"; all'art. 14-*ter (Conferenza simultanea)*, comma 7, legge n. 241 cit., che: "*All'esito dell'ultima riunione […] l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*-quater *[…]*"; all'art. 14-*quater (Decisione della conferenza di servizi)*, comma 1, legge n. 241 cit., che: "*La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati […]*".
Dunque, è la determinazione motivata, adottata con atto separato, in coerenza alla conclusione della conferenza di servizi, a sostituire, a ogni effetto, tutti gli atti di assenso (comunque denominati ed *ex lege* previsti), a costituire il provvedimento finale, di tipo complesso (o pluri-strutturato), unitario di autorizzazione del caso di specie.
Tuttavia, atteso che, nel caso di specie, la conferenza di servizi, a fini AIA, veniva indetta nel 2022, sul presupposto di una VIA (valutazione d'impatto ambientale) emanata nel 2011, ma dalla validità oramai compromessa, come si vedrà nel prosieguo, l'impugnazione del verbale della conferenza di servizi ha ben svolto solo una funzione di gravame cautelativo.
Pertanto, alla luce del preferibile orientamento giurisprudenziale, il ricorso principale va dichiarato inammissibile.
3.- Riguardo sia ai primi sia ai secondi motivi aggiunti può aversene la trattazione unitaria, stante la connessione tra gli atti gravati, avvinti da censure nella sostanza omologhe.
3.A.- Con riferimento al *primo motivo*, rubricato nella parte A, con riguardo alla VIA del 30 dicembre 2011, viene dedotta

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

l'illegittimità propria (e derivata) degli atti della svoltasi conferenza e di quelli presupposti istruttori, nonché dell'AIA conforme successivamente adottata per: *1)* violazione del giudicato amministrativo formatosi con le sentenze rese *inter partes* (TAR Bari, sez. I, n. 713/2016 e Cons. St., sez. IV, n. 5065/2018. *2)* violazione dei principi sanciti dal parere reso *inter partes* dal Cons. St., sez. I, affare n. 1743 del 2018, adunanza 18 settembre 2019; *3)* violazione di legge: art. 6, co. 7, lett. *a)*, e all. III, lett. *p)*, art. 29, co. 1, art. 25, co. 5, art. 26, co. 1, art. 29-*ter*, co. 4 e 29-*quater* del d.lgs. n. 152 del 2006; artt. 14, commi 4 e 5, art. 4, co.1, all. A.2, lett. A.2.J della legge della Regione Puglia n. 11 del 2001. 4) violazione dei principi della tutela integrata del territorio e dell'ambiente (art. 9 Cost.) e del buon andamento (art. 97 Cost.), infine eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento e sviamento.
Osserva il Collegio che, nel provvedimento di VIA favorevole del 30 dicembre 2011, la verifica di impatto veniva effettuata con riferimento ad un progetto di piattaforma di discarica diverso da quello odierno.
Detta VIA del 2011 risulta prorogata al solo ed esclusivo fine di preservare la posizione della società, fino alla pronunzia della sentenza di appello sulla sorte del diniego di AIA, ha dunque perso efficacia, a seguito della pronuncia del Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5065, che peraltro ha confermato la sentenza del T.A.R. Puglia, sez. I, 9 giugno 2016 n. 713, in ordine alla legittimità del diniego di AIA alla realizzazione di una discarica nell'area interessata dall'intervento, destinata a zona agricola, in quanto non compatibile con le prescrizioni sulla localizzazione degli impianti dettate dal Piano di gestione dei rifiuti speciali della regione Puglia (PGRRS) approvato con delibera della Giunta regionale n. 2668/2009, oltre che in area classificata come Ambito territoriale esteso di tipo C del PUTT/Puglia.
Nella sentenza del Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5065 viene altresì ricordato che: "*il sistema di principi, cristallizzati da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., 23 novembre 2011, n. 309; 29 ottobre 2009, n. 272; 23 dicembre 2008, n. 437; 7 novembre 2007, n. 367) e amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, n, 4244 del 2010) salvaguarda una concezione del paesaggio quale valore "primario", di "morfologia del territorio" per i contenuti ambientali e culturali che contiene (la cui conservazione è attribuita alla competenza esclusiva statale in separazione funzionale rispetto alla fruizione dello stesso affidata alla competente legislativa concorrente), la cui tutela trova espressione diretta nei piani territoriali a valenza ambientale o nei piani paesaggistici redatti dalle regioni*".
Ragion per cui: "*la Provincia non avrebbe mai potuto derogare, ai sensi del citato art. 208, ai divieti di localizzazione dell'impianto e della annessa discarica in area non industriale, ma agricola, previsti dal PRGRS, oltre che la classificazione dell'area come Ambito Territoriale Esteso di tipo C indicata dal PUTT, consentendo la realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero dei metalli da rifiuti con annessa discarica per l'abbancamento di due milioni di mc di rifiuti*".
Peraltro, quanto alla portata di variante dell'art. 208 del t.u. ambiente, sempre il Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5065 ha affermato che: "*la Regione è l'unico soggetto competente a provvedere all'eventuale progetto con efficacia di variante urbanistica di cui all'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, non avendo la stessa Amministrazione delegato, insieme a quelle ambientali, le funzioni urbanistiche (cfr. sul punto nota del Dirigente Assetto del territorio-urbanistica della regione Puglia prot. 5121 del 9 giugno 2003)*".
Di conseguenza, v'è chiaro vincolo di giudicato sulla destinazione urbanistico-edilizia della zona.
Peraltro, è anche maturata la scadenza dei n. 5 anni, simultaneamente stabilita dall'art. 25, co. 5, d.lgs. n. 152 del 2006, vigente al momento del rilascio, e dall'art. 14, co. 4, della legge Regione Puglia n. 11 del 2001 s.m.i., compiutasi alla data del 30 dicembre 2016 (come si evince dalla lettera dell'atto di proroga e peraltro è confermato dal Cons. St., sez. I, parere del 18 settembre 2019, reso sul ricorso straordinario del Comune di Bitonto).
Di conseguenza, il nuovo progetto di discarica, presentato della Fer.Live s.r.l., nella misura in cui reca, a corredo dell'istanza di AIA del 16 novembre 2020, la vecchia VIA e non una aggiornata VIA risulta già di per sé non autorizzabile, in ragione della carenza dei presupposti *ex lege* e violazione delle norme che impongono la VIA. Ed invero la VIA apprezza il *progetto* e approfondisce gli aspetti localizzativi, urbanistici e strutturali, quale condizione di procedibilità dell'AIA, che invece autorizza l'*attività* ossia gli aspetti gestionali e l'esercizio dell'impianto (Cons. St., sez. II, 8 giungo 2017, n. 1339). Infatti, i provvedimenti di AIA di un progetto, adottato in assenza della previa VIA (quando è obbligatoria, come nel caso di specie) sono annullabili per violazione dell'art. 29, co. 1, d.lgs. n. 152 del 2006.
Con un *secondo profilo*, nella rubrica A dell'impugnativa, con riferimento invece all'*autorizzazione paesaggistica*, viene dedotta la violazione di legge, ossia dell'art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e degli artt. 43, 44, 46, 51, 52, 54, 89, 90 e 91 del PPTR, dell'art. 14, co. 1, lett. c), legge della Regione Puglia n. 11 del 2001 e s.m.i.; art. 29-*ter*, co.4 e 29-*quater*, commi da 5 a 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, la violazione dei principi della tutela integrata del territorio e dell'ambiente (art. 9 Cost.) e di buon andamento (art. 97 Cost.), nonché l'eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, ingiustizia manifesta, travisamento e sviamento.
Anche l'autorizzazione paesaggistica del 24 novembre 2011, n. 772 (con il presupposto parere della Soprintendenza n. 14863 del 16.11.2011), documentazione che deve corredare la VIA, dunque anche l'istanza di AIA, e che infatti è stata prodotta dalla Fer.Live s.r.l., nell'ambito del procedimento, risultano ormai caducati, ai sensi dell'art. 146, co. 4, d.lgs. n. 42 del 22.1.2004, nella formulazione vigente all'epoca del rilascio, per la quale "*L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione*".

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Detta scadenza è stata in seguito prorogata di tre anni ai sensi dell'art. 30, co. 3, d.l. n. 69/2013 (conv. nella l. 9.8.2013, n. 98), dunque sino al 16 novembre 2019, onde è pacifico che l'autorizzazione e il parere presentati dalla società risultano *tamquam non essent*, sicché, ai fini di un avvio legittimo del procedimento di AIA, dovrebbero essere nuovamente acquisiti al pari della VIA.
Né può essere applicata nella specie la novella di cui all'art. 12, co. 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, conv., con mod., dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 disposto all'art. 146, co. 4, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio*"), per il principio *tempus regit actum*, stante l'anteriorità dell'autorizzazione paesaggistica datata al 24 novembre 2011 e che peraltro ha esaurito i suoi effetti in conseguenza dell'AIA (che assorbe il titolo edilizio) denegata, inoppugnabile a seguito di intervenuto giudicato.
Peraltro, un nuovo parere paesaggistico era pur necessario, in quanto sia l'autorizzazione sia il parere della Soprintendenza, risalenti all'anno 2011, facevano riferimento al (vecchio) PUTT/P, e non già all'oramai (nuovo) sopravvenuto PPTR (in data 23 marzo 2015, data di approvazione con delibera G.R. n. 176 del 16 febbraio 2015), soprattutto laddove si evidenzi che qualcosa in concreto è mutato sul piano delle tutele.
Posto che i piani territoriali di tutela paesaggistica, indipendentemente dal *nomen juris* recato e dalla normativa regionale, di cui fanno più specifica applicazione, si pongono in successione tra loro, senza che se ne abbia alcun vuoto di tutela, appartenendo al *genus* dei piani territoriali di coordinamento, lo strumento di piano del nuovo PPTR ha un contenuto più analitico del superato PUTT/P.
Ripresentando un nuovo progetto, comunque sia a distanza di circa dieci anni dal precedente, esaurita anche in giudizio la fattispecie precedente, doveva procedersi ad una nuova verifica più puntuale con riferimento ai contenuti del PPTR.
Da un primo approccio, in base agli atti prodotti nel presente giudizio, emerge che parte della discarica (recinzione, pozzo per approvvigionamento idrico e scarico al fosso di scolo) sia localizzata in zona intersecata dalla fascia di rispetto del "Torrente Marisabella" (iscritto nell'elenco delle acque pubbliche e censito dal PPTR come bene paesaggistico di componente idrologica soggetto a tutela, *ex* art. 41, punto 3, tavola della sezione 6.1.2), con indirizzi (art. 41), direttive (art. 42) e prescrizioni (art. 46) e, inoltre, risulta intersecata dalla "Lama Balice" e della rispettiva zona di rispetto, che viene annoverata nel PPTR tra gli ulteriori contesti di componenti geomorfologiche (art. 49, 50, punto 2, tavola della sezione 6.1.1), con indirizzi (art. 51), direttive (art. 52) e misure di salvaguardia (art. 54). Quanto esposto vale a confermare la necessità dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica.
V'è quanto basta perché si proceda nella preposta fase procedimentale amministrativa ad ogni più proficuo approfondimento.
Di conseguenza, le censure dedotte al punto A dei (primi) motivi aggiunti vanno accolti nei termini e per i profili sopra riassunti, restando assorbito ogni altro profilo.
3.B.- Con riferimento al punto B del gravame, viene dedotta la violazione di legge, ossia degli artt. 14, 14-*bis* e 14-*ter* della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; art. 13 legge n. 20 del 2020; art. 29-*quater* d.lgs. n. 52 del 2006 e s.m.i., la violazione del principio di buon andamento, l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
Segnatamente, parte ricorrente evidenzia come la conferenza di servizi si sia svolta secondo la modalità semplificata asincrona (art.14-*bis* legge n. 241 del 1990), anziché secondo il modulo della conferenza simultanea propria dell'AIA (art. 29-*quater*, co. 5, TUA), per via dell'emergenza COVID (*ex* art. 13 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito) e si sia conclusa con una formula di stile secondo cui "*esauriti gli adempimenti di rito, all'esito dei lavori svolti, valutate le specifiche risultanze e visti i pareri favorevoli acquisiti nell'ambito del presente procedimento, assume la determinazione conclusiva di chiudere i lavori della Conferenza di servizi in senso favorevole, ai sensi dell'art. 14-ter della legge n. 241/1990, sulla base delle posizioni prevalenti*", senza che invero trapelino in alcun modo, anche indirettamente, più approfonditi apprezzamenti, data la singolarità della fattispecie concreta, che si riagganciava ad una istruttoria datata e con gli esiti da contenzioso svoltosi sfavorevoli al rilascio dell'AIA.
Eppure, v'erano agli atti i pareri negativi del Comune di Bitonto e dell'Autorità di Bacino (pareri del 20 aprile 2022 e del 28 giugno 2022), che recano motivazioni dirimenti; inoltre, il parere dell'ARPA, seppur all'epilogo risulti favorevole con prescrizioni per quanto attiene alle misure di sorveglianza e controllo ed agli aspetti inerenti alle emissioni nell'ambiente, ha ribadito che: "*per gli aspetti inerenti alla coerenza progettuale e alle caratteristiche di idoneità del sito sul piano geologico-geotecnico, conferma quanto evidenziato con precedente parere prot. ARPA n. 30138 del 27/04/2022, rimandando al giudizio dell'Autorità Competente*".
Ma soprattutto, la conferenza di servizi e quindi l'AIA finale hanno ignorato i contenuti dirimenti dei pareri espressi dall'Autorità di Bacino, che sono stati ritualmente acquisiti durante i lavori, a quel che può evincersi, tramutando l'avviso sfavorevole, già espresso e documentato, in favorevole *per silentium*, per via dell'assenza della stessa Autorità di Bacino alla sola ultima riunione sincrona del 22 giugno 2022, violando però l'art. 14-*ter* della legge n. 241 del 1990, il quale recita: "*si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur, partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza*".
Dunque, dandosi una corretta interpretazione al disposto normativo, va detto che, una volta acquisito il parere sfavorevole

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

in via documentale nelle prime riunioni, questo abbia mantenuto intatta la sua portata precettiva sfavorevole.
Pertanto, la censura di cui al punto B del gravame va accolta nei termini riassunti in motivazione, restando assorbito ogni altro profilo.
3.C.- Con riferimento al punto C del gravame viene dedotta la violazione degli artt. 14, 14-*bis*, co. 6, e 14-*ter*, co.7, della legge n. 241 del 1990 e s.m.i.; art. 29-*quater* del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., la violazione dei punti 22 1.c) e 22 1.a) delle n.t.a. del PRG di Bitonto, per assenza della compatibilità urbanistica, la violazione del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), nonché l'eccesso di potere per ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione.
Segnatamente – per quanto maggiormente rileva e assorbita ogni altra questione inerente la tipologia di rifiuti che l'autorizzata discarica tratterebbe – ai sensi del combinato disposto delle norme di piano ai punti 22.1.c) e 22.1a), del PRG del Comune di Bitonto, l'utilizzo di una cava come discarica è vietato "*nelle aree che distano dai centri edificati, così come definiti ai sensi del nuovo codice della strada per il capoluogo e le frazioni, meno di Km. 3*". Nella specie, la cava in esame dista meno di n. 3 km da Palombaio, frazione del Comune di Bitonto, che annovera circa n. 3.000 abitanti, come si legge nelle note del 2 febbraio 2022, allegate al verbale della Conferenza del 27 aprile 2022 e del 22 giugno 2022 ed è confermato nella relazione tecnica della stessa società Fer Live s.r.l. a p. 31.
La zona ha destinazione (e vocazione) agricola e la Città metropolitana di Bari (subentrata *in loco* Provincia) non avrebbe potuto comunque disporre alcuna variante, in quanto attività riservata alla Regione, che non ha inteso delegare alla Provincia nel procedimento di AIA (legge regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17, confermata dall'art. 4 Regione Puglia n. 36 del 2009 e dall'art.1 della legge Regione Puglia n. 3 del 2014, come da giurisprudenza conforme: Cons. St., sez. IV, 28 agosto 2018, n. 5065; T.A.R. Puglia, sez. II, 4 marzo 2019, n. 342).
Peraltro, il PGRS, vigente *ratione temporis*, a sua volta, all'art. 16.1, vieta di collocare una discarica di rifiuti speciali in zone ospitanti lame o torrenti tutelate dal PPTR come quelle di specie. Anche al 22 punto 2.1 dell'All. 1 al d.lgs. n. 36 del 2003 è vietata la localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi in zone connotate da carsismo superficiale, qual è la lama, e entro i mt 150 dai torrenti inseriti negli elenchi delle acque pubbliche.
Senonché, a dire della società, parte dell'area in disponibilità, si trova all'interno della "Lama Balice", mentre l'area di progetto starebbe, seppur in corrispondenza del confine del buffer, all'esterno dei 150 metri della zona di rispetto; inoltre, "una parte della superficie in disponibilità, ma non interessata dall'attività di smaltimento" è intersecata dall'area di rispetto del "Torrente Marisabella" che, nel punto più vicino disterebbe 70 metri dall'impianto (p. 19-21 della Relazione tecnica e p. 20-21 delle controdeduzioni 1.4.2022). I suddetti dati sono ribaditi, nei pareri del Comitato VIA.
Tuttavia, è possibile rilevare, dalle tavole prodotte a corredo del progetto, che vi sono alcune opere ricomprese all'interno della lama, nonché nell'area di rispetto della stessa e persino nell'area di rispetto del torrente. Si tratta della recinzione dell'impianto e delle relative alberature, del pozzo per l'approvvigionamento idrico e dello scarico delle acque meteoriche al fosso di scolo.
Invero, in quanto opera soggetta a VIA obbligatoria, che comporta una rilevante trasformazione del territorio, per i rilievi succitati, quanto meno richiede un'aggiornata autorizzazione paesaggistica, alla luce delle sopraggiunte norme di PPTR, che non sono affatto più permissive, rispetto al previgente PUTT, come assiologicamente affermato dalla parte contro-interessata, bensì semmai più analitiche.
In modo ancor più dirimente v'è la considerazione per cui la cava in esame è stata destinata ad *area di laminazione* delle piene della "Lama Balice", onde ridurre il rischio idraulico sulle infrastrutture strategiche (come ribadito dall'Autorità di Bacino nel parere 28 giugno 2022). Anche in tal caso, pur stante le pesanti ragioni ostative evidenziate all'interno della Conferenza, l'autorità procedente risulta inspiegabilmente silente.
Pertanto, la censura di cui al punto C del gravame va accolta nei termini compendiati in motivazione, restando assorbito ogni altro profilo pur dedotto.
3.D.- Con riferimento al punto D del gravame, dopo aver ripetuto profili di vizio già esposti, la censura si incentra sulla valenza del parere reso dall'Autorità di Bacino, con nota prot. n. 10906 del 20 aprile 2022, che ha evidenziato come la cava in discussione sia destinata attualmente ad area o vasca di laminazione delle piene della "Lama Balice" dal "*Piano di gestione del rischio alluvioni*" (PGRA), a nulla potendo valere né la circostanza delle risalenti e oramai scadute VIA e autorizzazione paesaggistica, né che l'inclusione in tale piano sia avvenuta successivamente alla domanda di AIA, che risulta per l'appunto priva di valide sia VIA sia autorizzazione paesaggistica.
Siffatta destinazione (e vincolo conformativo) risale invero all'anno 2015 ed è stata inserita nel Piano-programma misure del primo ciclo approvato con d.p.c.m. 26 ottobre 2016 (G.U. n. 28 del 1° febbraio 2017), con misura n. 4231, recante priorità alta, in seguito confermata, nell'ambito del secondo ciclo e con il *report* del 31 marzo 2022, come previsto dal d.lgs. n. 49 del 2010.
De facto et de jure, la cava in questione è alveo di contenimento delle piene della "Lama Balice" e peraltro risulta fatto notorio che, in zona, confluiscono acque provenienti dall'interno, che giungono fin alla città di Bari, e che si siano verificati eventi estremi nel passato recente, tal da aver causato disastri dei luoghi e vittime tra gli abitanti o avventori.
Al contrario, desta molta perplessità quanto risulta affermato a pag. 14 del provvedimento di AIA del 9 novembre 2022 prot. n. 84522 laddove pur dopo aver: "*dato atto che il reporting delle misure relativo al Piano Gestione Rischio Alluvioni che individua parte della cava oggetto del presente procedimento, come vasca di laminazione della piena della Lama*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

Balice", ha rilevato che: "*l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale non ha tenuto conto dell'attivazione del procedimento di AIA già comunicato in data 04.01.2022 con nota n. 571 e per il quale la Società Fer.Live ha già acquisito parere di compatibilità ambientale con i provvedimenti di VIA e di Autorizzazione Paesaggistica innanzi richiamati*".
Non v'era nulla da diversamente apprezzare! Il PGRA è stato approvato con d.p.c.m. del 27 ottobre 2016, a seguito di un complesso *iter* ed ha un contenuto precettivo precisato nell'art. 3 del predetto d.p.c.m. e dal d.lgs. 23 febbraio 2010, n. 49, peraltro entrando un siffatto piano nell'ambito del sistema della pianificazione di "protezione civile" (art. 18, comma 3, d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 "*Codice della protezione civile*"), rispetto al quale regioni, province e comuni ricoprono – a ben vedere – ruoli preminenti con responsabilità proprie.
Pertanto, la conferenza di servizi svoltasi nell'anno 2022, in più riunioni, avrebbe dovuto rilevare l'impossibilità di collocare la discarica all'interno di una cava, che sia stata individuata come "bacino d'emergenza", ossia area o vasca di laminazione, in caso di alluvione a tutela della vita e della salute umana, oltreché a protezione dell'ambiente e degli insediamenti economici, che sono presenti a valle; ovvero, come richiesto dalla stessa Autorità di Bacino, a tutto concedere, quanto meno la questione doveva essere oggetto di un approfondimento mirato.
A riprova, nello stesso studio geologico allegato al progetto della società (a pag. 45, penultimo cpv), si conferma che "*il margine tra la Lama di Macina e la depressione originata dalla attività estrattiva è costituito per una lunghezza di circa 100 metri da un ampio margine artificiale costituito da materia di riporto. Siffatte condizioni dovranno essere attentamente valutate nel contesto delle opere programmate, onde assicurare la sicurezza idraulica della località in argomento e dell'intero corso d'acqua*". Trattasi, dunque, di un pericolo oggettivo e reale, vista l'assoluta contiguità della Lama, rispetto alla zona ovest della cava e la consistenza del margine artificiale, che tuttavia è stato *in toto* ignorato, tanto nell'ambito della Conferenza di servizi, quanto nella determinazione di AIA.
Invero, sul punto chiari sono i pareri dell'Autorità di bacino e le note di conferma.
Nel parere di non conformità prot. n. 10906 del 20 aprile 2022 l'Autorità di bacino, dopo aver chiarito che: "*Per quanto attiene agli aspetti idrogeologici si fa presente che negli studi a corredo dell'istanza non sono stati presi in considerazione i moti di filtrazione orizzontali tra il bacino di cava e la vicina Lama Balice, che invece potrebbero interferire date le quote p.c. del fondo cava e quelle dell'alveo della suddetta lama*", in particolare evidenzia che: "*la Misura del I Ciclo (2015) Codice della Misura 4231 (a cui è stata assegnata Priorità alta) che individua la cava oggetto di trasformazione del Progetto in oggetto quale area di laminazione delle piene della Lama Balice ai fini della riduzione del rischio del tessuto urbano e degli insediamenti artigianali posti a valle*" e che pertanto "*l'utilizzo di parte della cava in parola come Bacino di Smaltimento non risulta, allo stato, coerente con il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni*".
Nel parere di non conformità prot. n. 17844 del 28 giugno 2022, l'Autorità di bacino ribadisce, allo stato degli atti prodotti: "*il parere (reso ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 63 comma 10 lett. a e lett. b), di non conformità al Piano di Gestione Rischio Alluvioni vigente per quanto attiene l'intervento in oggetto, sottolineando che le motivazioni riguardano l'importanza strategica che tale sito riveste nelle Misure del PGRA approvate in funzione della riduzione del rischio idraulico su infrastrutture strategiche come meglio circostanziate nella nota 2022/10906, già agli atti della Conferenza' e oggetto di discussione nella seduta del 27 aprile u.s.*", rimarcando che: "*il "Piano di Gestione del Rischio Alluvioni" (PGRA) definisce la strategia per la gestione del rischio di alluvioni, che ricomprende le azioni del tempo differito (parte A del Piano di competenza delle Autorità di Bacino) e quelle del tempo reale (parte B di competenza delle Regioni, in coordinamento con il Dipartimento Nazionale della Protezione-Civile) riferendola ai 4 obiettivi specifici condivisi a livello nazionale: 1) Salvaguardia della vita e della salute umana; 2) Protezione dell'ambiente; 3) Tutela del patrimonio culturale; 4) Difesa delle attività economiche*".
Nel parere di non conformità prot. n. 30972 del 15 novembre 2022, l'Autorità di bacino, dopo aver ribadito che "*l'intervento proposto non è conforme ai contenuti, alle previsioni e alle programmazioni di cui al Piano di Gestione Rischio Alluvioni vigente*", precisa che: "*Si fa rilevare, pertanto, che le valutazioni contenute nella Determinazione Dirigenziale [di rilascio dell'AIA in questione], nella parte riguardante il parere reso da questa Autorità, non appaiono coerenti con quanto innanzi rappresentato, soprattutto in relazione alla tempistica dichiarata. Si conferma, pertanto, il parere e quanto contenuto nelle note della scrivente Autorità di Bacino Distrettuale relative agli atti della Conferenza di Servizi per il procedimento in argomento*".
Nel parere di conferma prot. n. 20258 dell'11 luglio 2023, l'Autorità di bacino ha rammentato di aver: "*partecipato nell'anno 2022 alla Conferenza dei Servizi indetta dalla Città Metropolitana di Bari riguardante l'istanza di A.I.A. per la medesima discarica. In quella sede ha espresso sul progetto di costruzione della discarica da ubicarsi in una parte di una cava dismessa prossima alla Lama Salice, in agro di Bitonto, parere di NON COFORMITÀ al PGRA per le motivazioni espresse nella nota n. 10906/2022, […] i cui contenuti sono stati più volte confermati da questo Ente nell'ambito di ogni procedimento seguito al Provvedimento di chiusura della Conferenza dei Servizi*".
Desta perplessità che sia le conclusioni della conferenza di servizi sia il provvedimento di AIA, in pratica, abbiano in parte ignorato e in altra parte travisato i pareri dell'Autorità di bacino.
Difatti, va ricordato, che il d.gs. 23 febbraio 2010, n. 49 ("*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*"), come recita l'art. 1 dello stesso decreto: "*disciplina le attività di valutazione e di*

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

gestione dei rischi di alluvioni al fine di ridurre le conseguenze negative per la salute umana, per il territorio, per i beni, per l'ambiente, per il patrimonio culturale e per le attività economiche e sociali derivanti dalle stesse alluvioni".
In virtù dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 49 cit.: "*I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato*". Al comma 4 viene poi precisato che: "*I piani di gestione del rischio di alluvioni […] tengono conto di aspetti quali:* a) *la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;* b) *le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene; […]*". Al comma 5 si precisa che: "*i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza […], nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di: […] c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione*". Al comma 6 è sancito che: "*Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo: a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006; […]*", chiarendosi, al comma 7, che i piani di gestione: "*non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'articolo 8*".
Sul rischio alluvione, nella nuova AIA concessa, non è stato attivato alcun coordinamento territoriale, come imposto dalle disposizioni di cui al d.gs. 23 febbraio 2010, n. 49. Che poi il territorio e la cava costituisca area o vasca di laminazione della "Lama Balice" lo si evince dal d.p.c.m. 27 ottobre 2016 ("*Approvazione del Piano di gestione del rischio di alluvione del distretto idrografi co dell'Appennino meridionale*"), il cui art. 3, comma 1, stabilisce che: "*Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografi co dell'Appennino meridionale di cui all'art. 1 costituisce stralcio funzionale del Piano di bacino del distretto idrografi co dell'Appennino meridionale e ha valore di piano territoriale di settore*", mentre il seguente comma 3 impone *claris verbis* che: "*Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografi co dell'Appennino meridionale di cui al presente decreto, in conformità con l'art. 65, commi 4, 5 e 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni*".
Al contrario, l'AIA rilasciata ha un contenuto elusivo rispetto a simili disposizioni.
In ultima analisi, assorbita ogni altra questione pur posta, va accolta la censura di cui al punto D nei termini in motivazione.
4.- Strettamente connessa alle censure di cui al punto D, come sopra riassunte, vi sono i profili di censura dedotti con i secondi motivi aggiunti, i quali rimarcano la laconicità della nota 23 dicembre 2022, prot. n. 99016, del dirigente *ad interim* del Settore ambientale della Città metropolitana di Bari, pur a fronte delle sollecitazioni manifestate sia dall'organo di indirizzo politico-amministrativo (nota del Sindaco 25 ottobre 2022) sia dall'organo di alta amministrazione e coordinamento del direttore generale (note del 27 ottobre 2022 e, più puntuale, del 9 dicembre 2022).
Già in base all'art. 29-*quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale)*, comma 7, del d.lgs. 152 del 2006, il quale pur prevede che: "*In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione […], il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere all'autorità competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies*", nel caso di specie, *a fortiori*, in presenza di circostanze note precedenti e concomitanti al rilascio dell'AIA, il Sindaco della Città metropolitana può e deve, laddove le circostanze lo esigano, chiedere agli uffici preposti procedersi ad una più approfondita disamina della fattispecie, specie circa la valenza ostativa dei pareri dell'Autorità di bacino.
Osserva il Collegio che, degli stessi, deve aversene adeguato approfondimento non tanto e non solo per i profili *stricto sensu* idro-geologici, pur rilevanti, quanto per i profili riguardanti la sussistente ricomprensione della cava dismessa, per come già *ex se* si presenta, ad area o vasca di laminazione per le piene alluvionali nella zona.
Dal ché parte ricorrente ne ha censurato l'eccesso di potere per sviamento, illogicità, difetto assoluto di proporzionalità, sviamento per rifiuto di autotutela o quantomeno di nuova istruttoria, illegittimità derivata da quella che affetta gli atti impugnati con il primo ricorso e con quello per primi motivi aggiunti.
All'uopo val quanto già espresso al precedente punto 3.D.
In definitiva, anche i secondi motivi aggiunti, nei termini sopra detti e per le censure mosse, vanno accolti.
5.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il ricorso principale si appalesa inammissibile, mentre i primi e i secondi motivi aggiunti vanno accolti per quanto di ragione, nei limiti riassunti e assorbito ogni altro profilo pur posto meritevole di approfondimento nella sede procedimentale.
In estrema sintesi, l'impianto di discarica in questione è stato assentito da un'AIA del 2022, che ha come presupposto una VIA datata e una non più attuale autorizzazione paesaggistica, questi ultimi due atti entrambi risalenti al 2011 (circa un decennio prima), riguardanti invero un diverso progetto ubicato, in zona tipizzata agricola, sul quale è intervenuto giudicato della giustizia amministrativa, che non ha accolto le censure della Fer.Live s.r.l. Detto impianto risulta non aver superato, in via progettuale, tutte le criticità rappresentate nei pregressi pareri ARPA Puglia e, in modo maggiormente dirimente, risulta in contrasto con l'attuale vigente PGRA (piano gestione rischi alluvioni) approvato con d.p.c.m. 27

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it

ottobre 2016 (e pubblicato nella Gazz. Uff. – serie gen. – 3 febbraio 2017, n. 28, pag. 10 ss.gg.).
6.- Le spese del giudizio vanno compensate tra tutte le parti costituite, stante invero la complessità e la peculiarità delle questioni trattate. Tuttavia, i contributi unificati vanno rifusi, in applicazione dell'art. 13, comma 6-*bis.1*, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

(Omissis)

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it